

Adunanza del 24 Gennaio 1916.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i Consiglieri Verardo e Beneduce; il Vice Direttore Generale Scodnik in luogo del Direttore Generale, indisposto; ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Comunicazioni del Vice Direttore Generale - Produzione.

Riferendosi alle comunicazioni fatte nelle precedenti Adunanze dal Direttore Generale circa il risultato della produzione nel decorso anno, il Vice Direttore Generale riferisce che, sino a tutto il 22 Gennaio corrente, sulle 16.518 polise emesse corrispondenti ad un capitale complessivo di L. 119.369.931.21, ne sono state perfezionate n. 13.889, per L. 99.436.564.38 di capitale assicurato. Sono ancora in corso di perfezionamento 1144 polise per L. 8021.140.59 di capitale.

Arg

2. Compromesso per l'acquisto delle annuità governative assegnate alla costruzione Genova Casella.

Per le comunicazioni del Vice Direttore Generale;

Ricordata la deliberazione di massima del Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 1914 con la quale venivano autorizzate le trattative per l'acquisto delle annualità di sovvenzione governativa chilometrica attribuite alla costruzione della ferrovia Genova Laulla, della quale è concessionaria la Società delle Ferrovie Elettriche Liguri,

Il Comitato approva, nel testo che qui di seguito si trascrive, il compromesso per la detta operazione, autorizzando la stipulazione del contratto definitivo:

Atto compromissorio per l'acquisto delle annualità di sussidio chilometrico governativo attribuito alla costruzione della ferrovia a trazione elettrica, Genova Laulla.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re di Italia l'anno mille-novecento quindici ed il giorno _____ in Roma in via della Stamperia n. 8 nella sede dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Si promette:

che la Società Anonima Ferrovie Elettriche Liguri,

con sede in Genova, capitale sociale lire 1.000.000 -
 (versate L. 500.000) ha ottenuto dallo Stato, giusta
 la convenzione 29 Maggio millenovecentotredici, appro-
 vata con decreto luogotenenziale 17 giugno suc-
 cessivo n: 1256, la concessione della costruzione
 e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica
 e a sezione ridotta da Genova a Casella della
 lunghezza complessiva di chilometri 22 + 1/45,
 con un sussidio governativo di lire cinquemila-
 seicentosessantotto (L. 5668), per anni settanta,
 attribuito per L. 5101 alla costruzione e alla
 fornitura del materiale mobile e per L. 567 a
 garanzia dell'esercizio;

che la Società ha proposto all'Istituto Nazio-
 nale delle Assicurazioni di obbligarsi reciproca-
 mente essa a cedere e l'Istituto ad acquistare,
 l'annualità di sussidio chilometrico governativo
 attribuita alla costruzione; che sarà liquidata
 dallo Stato dopo l'apertura all'esercizio della ferrovia
 medesima;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Isti-
 tuto Nazionale delle Assicurazioni, con decisione del
 17 gennaio 1914, autorizzò la proposta opera-
 zione;

che il Comitato Permanente in sua sede

Orj



ta del _____ ha approvato le modalità e
le garanzie risultanti dal presente compromesso per
l'esecuzione della proposta sopra indicata;

Se è in forza di tali deliberazioni, e ritenute
le soprascritte premesse come parte integrante del
presente contratto, che si conviene e stipula quanto
appresso:

quindi è che

Avanti di me _____ notaro in Roma
con ufficio in _____ iscritto al Collegio
notarile di questo Distretto e dei sottoscritti testi-
moni, si sono costituiti i Signori:

1° Grande Ufficiale Dott. Carlo Cocci fu Ga-
millo, nato a Rosta Greca (Coserma);

2° Comm. Dott. Francesco Guerra, fu Antonio,
nato a Rivararcano (Parva) il primo Diret-
tore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicura-
zioni sedente in Roma e l'altro Consigliere
di Amministrazione dello stesso Istituto, delegato a
concorrere nella firma degli atti legali; e come
tali rappresentanti dell'Istituto medesimo, ambe-
due domiciliati in Roma;

3° Il Sig.

nato a _____ domiciliato in _____ quale
rappresentante della Società Anonima delle Fenore

Telegrafiche Liguri, delegato alla stipula del presente atto in conformità della deliberazione che si inserisce (allegato A);

Tutti maggiori di età a me conosciuti per essere io personalmente certo della loro identità personale;
Art. 1° L' Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in persona dei sopradetti Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione, s'impegna di acquistare dalla Società Ferrovie Telegrafiche Liguri, l'annualità di sussidio chilometrico che risulterà assegnato dal Governo, nei limiti dell'atto di concessione 29 Maggio 1915, alla costruzione della ferrovia a trazione elettrica da Genova a Savella, a condizione che il valore capitale corrispondente alla stessa annualità non ecceda i tre quarti (3/4) della spesa di costruzione della linea ferroviaria, risultante dalla contabilità dei lavori approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici, detratto dall'ammontare di detta spesa il valore capitale dei concorsi degli enti locali ed ai quali allude l'art. 1° della convenzione di concessione.

Art

Qualora il valore capitale dell'annualità di costruzione risultasse superiore ai tre quarti della spesa di costruzione suddetta, l'eccedenza



si intendera costituita in pegno a favore dell'Istituto medesimo per garanzia dei crediti derivanti dai contratti di acquisto.

La condizione sopra stabilita rimarra senza effetto nei due casi seguenti:

- a) che lo Stato dichiarasi non soggetto a riscatto, a sensi dell'articolo 190 testo unico nove maggio 1912 N° 1447 concernente le ferrovie concesse all'industria privata, la ferrovia da Genova a Casella;
- b) oppure permanga in vigore il regio decreto 8 marzo mille novecentoquattordici numero quattrocen- to ventotto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del primo giugno successivo, od altro provvedimento equivalente, in forza del quale lo Stato assicuri la continuazione del pagamento della sovvenzione ceduta, anche effettuando il riscatto della ferrovia predetta.

La Societa Ferrovie Elettriche Liguri, si impegna dal canto suo a cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni alle sue stesse condizioni, ed a tutte le altre stabilite nel presente come promesso, le dette annualita di sussidio chilome- trico governativo, garantendone la cedibilita, non che la regolare ed integrale esigibilita alle scaden- ze che verranno indicate dal Governo nei certifi-

cati di cui ai successivi articoli 4° e 5°.

L'acquisto delle annualità dovrà effettuarsi dopo l'apertura all'esercizio della linea stessa e la conseguente liquidazione delle annualità medesime, a sensi dell'art. 8 dell'atto di concessione, sempre però nei limiti di tempo di cui all'articolo seguente.

In caso di decadenza della concessione l'Istituto acquisterà la parte di annualità dovuta, ai sensi dell'art. 37 del testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto nove maggio millenovecentododici numero millequattrocentoquarantasette. Ferme tutte le disposizioni del presente atto circa la forma ed i termini dell'acquisto.

Art. 2° - L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni effettuerà l'acquisto delle annualità di cui trattasi entro dodici (12) mesi dalla data dalla quale, a seguito dell'apertura all'esercizio della linea, sarà stato provveduto alla liquidazione dell'annualità medesima, anche in via provvisoria.

(M)

Nel caso di decadenza, l'Istituto s'impegna di acquistare le annualità entro tre mesi dalla data del provvedimento che dichiara la decadenza.

La Società Ferrovie Elettriche Liguri si obbliga



ga a dare immediata notizia all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dell'apertura dell'esercizio della linea, trasmettendogli copia del relativo provvedimento ministeriale, e nel caso di decadenza, a preavvisarlo tre mesi prima che scada il termine ultimo per il compimento dei lavori. Entro il detto termine di dodici mesi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni richiederà, in una o più volte, a seconda della sua possibilità e convenienza, alla Società Ferrovie Elettriche Liguri, di cedere l'annualità predetta o quella quota di essa che corrisponderà al capitale che intenderà impiegare nella operazione, e la detta Società si obbliga di essere sempre pronta alla cessione dell'annualità o della quota dell'annualità stessa che le sarà richiesta.

Per ogni singola operazione l'Istituto Nazionale preavviserà la Società novanta giorni prima di quello nel quale intende compiere l'operazione.

Trascorso il termine fissato per l'operazione senza che la Società abbia effettuato la valida cessione della richiesta annualità o quota della medesima, sarà concesso alla Società stessa di addormentare alla cessione anzidetta entro un termine

successivo di novanta giorni, ma in tal caso la capitalizzazione dell'annualità cedenda o quota di essa sarà sempre fatta con riferimento al giorno di scadenza del primo termine fissato con puerissimo.

Qualora poi dovesse infruttuosamente trascorrere anche il secondo termine di novanta giorni, la Società Ferrovie Elettriche Liguri, se così piacerà all'Istituto Nazionale, dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dal presente atto compromissorio, e l'Istituto Nazionale rimarrà pienamente liberato da ogni obbligo assunto con l'atto stesso, restando in tal caso l'operazione limitata a quella parte di annualità che fosse stata già regolarmente ceduta, con obbligo nella Società di pagare all'Istituto a titolo di penale, la somma corrispondente al cinque e venticinque per cento (5.25%) del valore capitale della quota di annualità impegnata col presente compromesso, diminuita di quella parte che fosse già stata ceduta all'Istituto.

Ang

Art. 3° - La Società Ferrovie Elettriche Liguri dichiara che la linea sarà aperta al pubblico esercizio non più tardi del

Trascorso un anno dalla sopra indicata data senza che si sia verificata l'apertura della linea al l'esercizio, ed emessa la dichiarazione di decadenza



della Società, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1° del presente atto, l'Istituto Nazionale, sempre che lo voglia, rimarrà sciolto da ogni suo obbligo di acquisto della annualità relativa alla detta linea, restando però in ogni caso la Società tenuta alla stessa penalità di cui all'articolo precedente.

Qualora l'Istituto Nazionale, ancorché inutilmente trascorsi i termini di cui nel presente articolo, ed il secondo termine di novanta giorni, di cui all'articolo precedente, preferisca di fare adempiere egualmente il contratto, e così di addivenire all'acquisto delle annualità in tutto od in parte, la Società Ferrovie Elettriche Liguri sarà tenuta a corrispondere dalle scadenze dei termini suddetti a quello dell'effettiva cessione, l'interesse del 5,25% (cinque e venticinque per cento) sul valore capitale dell'annualità, o parte di annualità che l'Istituto intende acquistare.

Art. 4° - La Società Ferrovie Elettriche Liguri dovrà al momento della stipulazione di ognuno degli atti di acquisto sopra preveduti, produrre regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici, con il quale si attesti l'apertura all'esercizio della linea, si precisi l'ammontare della relativa annualità di sussidio attribuita alla costruzione indi

iando la data precisa in cui dovrà avere luogo il suo pagamento, dichiarando la stessa annualità al giorno medesimo della stipulazione estibile ed esigibile, non soggetta a vincolo alcuno, nemmeno a favore dello Stato.

Art. 5° L'acquisto delle predette annualità in una sol volta o successivamente per porzioni, verrà effettuato sempre per atto pubblico al prezzo corrispondente alla capitalizzazione dell'annualità o quota di annualità da cedersi al tasso d'interesse del cinque e venticinque per cento (5.25%) e cioè scontando alla data della operazione di cessione la quota di annualità da cedersi al tasso d'interesse del cinque e venticinque per cento (5.25%).

L'atto definitivo con stipulato, dovrà essere notificato al Ministero dei Lavori Pubblici e alla Direzione Generale del Tesoro.

Amf

La Società Ferrovie Elettriche Liguri si impegna a produrre subito regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici nel quale si dichiara che, per effetto dell'avvenuta notificazione, l'annualità ceduta, è passata in piena ed assoluta proprietà dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni al quale soltanto verrà

pagata, confermando le scadenze delle annualità
stesse e gli anni della sua durata.

Art. 6°. Per il caso che per qualsiasi causa
ed in applicazione della legge di concessione delle
Ferrovie concesse all'industria privata, dovesse reni-
mune la corresponsione da parte dello Stato del-
l'annualità oggetto del presente compromesso, la
Società Ferrovie Elettiche Liguri si obbliga a
risarcire all'Istituto Nazionale il valore capitale
dell'annualità non ancora pagata, il quale sarà
determinato mediante lo sconto della annualità
medesima ad un saggio pari al saggio medio
di rendimento netto dei titoli del Debito Pubblico
Italiano consolidato tre e cinquanta per cento
secondo i corsi della Borsa di Roma, durante
il trimestre precedente la data del procedimen-
to, in conseguenza del quale venisse a mancare
il pagamento dell'annualità, aumentato detto
saggio medio dell'un per cento. L'Istituto avrà
pure sempre diritto ad una somma pari al prezzo
originario di acquisto delle annualità, diminuito
della quota parte ammortizzata colle rate riscosse
fino alla data del procedimento suaccennato.

A garanzia del credito dell'Istituto la
Società Ferrovie Elettiche Liguri, vincola fin

d'ora a favore dell'Istituto tutte le somme delle quali potrà risultare creditrice verso lo Stato in conseguenza del provvedimento anzidetto.

Il presente articolo rimarrà senza effetto sia logamente a quanto si è convenuto nell'art. 1° del presente atto, nei due casi seguenti:

a) che lo Stato dichiarò non soggetta a riscatto, a senso dell'art. 190 del testo unico n.º 14477 maggio millenovecentododici numero 14477 concernente le ferrovie concesse all'industria privata, la ferrovia Genova-Casella;

b) oppure permanga in vigore il regio decreto otto marzo millenovecentoquattordici N.º 428 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno successivo od altro provvedimento equivalente, in forza del quale lo Stato assicura la continuazione del pagamento della sovvenzione ceduta, anche effettuandosi il riscatto della ferrovia predetta.

Arg

Art. 7° - Ad esuberanza si conferma che l'acquisto di cui nel presente compromesso, deve intendersi stipulato sotto condizione sospensiva, e che i relativi atti di cessione verranno stipulati soltanto quando il Governo avrà autorizzato l'apertura all'esercizio della ferrovia medesima con liquidazione anche, in via provvisoria, dell'annualità di



subsidio chilometrico e avrà emesso il decreto di decadenza della Società concessionaria nel caso previsto dall'articolo trentasette alinea ultimo del citato testo unico.

Il presente compromesso non più tardi di quindici giorni dalla sua stipulazione, dovrà essere notificato, a cura e spese della Società Ferrovie Elettiche Liguri, ai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, e la Società si impegna a produrre lettera ufficiale dei detti Ministeri, da cui risulti che essi hanno preso atto della notifica loro fatta e delle pattuizioni contenute nello stesso compromesso circa il futuro acquisto da parte dell'Istituto Nazionale delle annualità di cui trattasi.

Art. 8° - A garanzia degli impegni derivanti dal presente compromesso e della completa e regolare esecuzione del contratto nei modi e termini stabiliti, la Società Ferrovie Elettiche Liguri, costituisce a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la cauzione di lire rappresentata
da titoli valutati al corso di
L.:

Art. 9° - Resta convenuto dalle parti che, qualora una tassa imposta od aggravio qualsiasi si venisse a colpire detta annualità, anche dopo ef.

effettuare la cessione, la Società Ferrovie Elettriche Liguri se ne assume fin d'ora il rimborso all'Istituto Nazionale per tutta la sua durata.

Art. 10° - Avendo la Società concessionaria della linea a trazione elettrica da Genova a Casella richiesto all'Istituto Nazionale, oltre alla capitalizzazione delle annualità governative di costruzione afferenti la linea suddetta, di ottenere durante l'esecuzione dei lavori, le anticipazioni di cui all'art. 3° testo unico nove maggio millenovecentododici N° 1447, l'Istituto si impegna di eseguire anche tali anticipazioni alle condizioni seguenti:

a) le anticipazioni contro vincolo e consegna dei certificati di lavoro, da effettuarsi entro il 1916, non potranno superare il valore capitale complessivo di lire 500.000 (cinquecentomila);

b) l'obbligo nell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di fare ulteriori anticipazioni alla Società s'intende limitato solamente agli anni 1917, 1918, e 1919. L'Istituto non sarà pertanto tenuto a non dare certificati che venissero presentati posteriormente all'esercizio 1919.

c) La Società si obbliga di scontare unicamente presso l'Istituto Nazionale tutti i certificati di avanzamento dei lavori di costruzione della linea

(Av)



suddetta che entro il suindicato periodo saranno rilasciati dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro;

d) a una e spese della Società il presente contratto sarà notificato ai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici come è stabilito nel precedente articolo 7 e la Società si impegna di far rilasciare all'Istituto lettere di adesione dai Ministri stessi, anche per le anticipazioni, di cui nel presente articolo;

e) la Società consente che resti vincolata, a garanzia dell'Istituto, l'intera somma risultante dai certificati come sopra vincolati a favore dell'Istituto, nonostante la limitazione della somma effettivamente somministrata a sensi del successivo patto;

f) la cauzione prestata a norma del precedente art. 8 si intende estesa a tutti gli obblighi alla Società derivanti dall'accordo relativo alle anticipazioni sui certificati di lavori compiuti;

g) la Società consente che resti vincolata a garanzia dei suoi obblighi verso l'Istituto ogni e qualsiasi somma, che potrà essere eventualmente liquidata in dipendenza della costruzione della linea stessa.

Art. 11° L'Istituto Nazionale, in relazione all'articolo che precede s'impegna di anticipare con

no consegna del primo certificato di avanzamento dei lavori di costruzione della linea Genova-Casella, che verrà rilasciata alla Società dai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici e debitamente a suo favore vincolato, i quattro quinti del capitale corrispondente alla quota di annualità vincolata col certificato stesso, da capitalizzarsi al saggio del sei per cento.

Successivamente, e sempre tenuto conto dei limiti stabiliti dall'art. 10 lett. a) e b), in ragione del regolare andamento dei lavori che verrà constatato mediante certificato vistato dai funzionari preposti alla sorveglianza dei lavori stessi, l'Istituto potrà concedere ulteriori somministrazioni di denaro sullo stesso certificato e sino alla concorrenza del valore corrispondente della quota di annualità vincolata, giusta le indicazioni contenute nel certificato stesso.

Art. 12° - Per quanto riguarda i certificati che verranno rilasciati successivamente, l'Istituto concederà anticipazioni nei limiti del valore indicato nei certificati stessi, e sempre in base al saggio di sconto del sei per cento.

Art. 13° - Gli interessi al saggio del sei per cento sulle somministrazioni di fondi saranno com.

putati in ragione composta per semestre e cominceranno a decorrere dal giorno in cui l'Istituto, in seguito a domanda della Società, avrà accertato di tenere a disposizione di essa l'ammontare della somma richiesta. Gli interessi dovranno essere computati per tutto il periodo compreso fra la data in cui la somma richiesta verrà posta a disposizione della Società e quella in cui si renderanno liquide ed esigibili le annualità di costituzione o le quote corrispondenti alle quote rincolate con certificati di avanzamento come sopra scontati.

Art. 14. - Si conviene altresì che la somma che l'Istituto sarà per somministrare alla Società contro vincolo o consegna dei certificati di avanzamento, dovrà ad ogni effetto ed in particolar guisa agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3.º testo unico n.º 1447, intendersi non superiore al saldo creditore risultante a favore dell'Istituto dal regolamento dei conti, alla data in cui l'annualità, o la quota dell'annualità rincolata, sarà divenuta liquida ed esigibile a favore dell'Istituto.

Art. 15. - Tenuti sempre fermi i limiti di cui

alla lettera b) del precedente articolo 10, il compimen-
to delle operazioni di anticipazione sui certificati
non potrà protrarsi oltre il periodo di tempo
che sarà assegnato dal Governo per l'apertura
del fondo cui il certificato di lavoro si ri-
ferisce, e in ogni caso, mai oltre tre mesi
dalla scadenza del detto termine. Trascorso
l'anzidetto termine di tre mesi stabilito per
il compimento dell'operazione, senza che la So-
cietà abbia effettuato la presentazione dei
certificati di assunzione dei lavori, sarà con-
cessa alla Società stessa di potere addizionale
alla presentazione anzidetta, dentro un successivo
termine di novanta giorni. Ma in tal caso
l'anticipazione sui certificati tardivamente presen-
tati, s'intenderà fatta, per quanto concerne la
decorrenza dell'interesse a favore dell'Istituto, dal
giorno di scadenza del primo termine fissato. Qua-
lora decorresse infruttuorosamente anche il secondo termine
di novanta giorni, la Società contraente dovrà inten-
dersi deceduta da ogni diritto conferito dall'atto
compromissorio per la parte concernente le opera-
zioni di anticipazione, e l'Istituto resterà piena-
mente liberato da ogni impegno assunto con
l'atto stesso, con obbligo nella Società di pa-

Ch



gare all'Istituto la somma corrispondente al saggio di sconto dell'operazione e moltiplicato per il valore capitale dei certificati di avanzamento che avrebbe dovuto essere presentati per il compimento delle operazioni.

Art. 16° La Società Ferrovie Elettriche Liguri assume tutti gli obblighi del presente atto per se e suoi successori.

Art. 17° Le spese tutte del presente atto e conseguenti nonché il costo di una copia in forma esecutiva per l'Istituto, come pure le tasse imposte e in genere ogni altro e qualsiasi onere che eventualmente potessero colpire anche la stipulazione relativa al finanziamento provvisorio, dovranno tutte essere sopportate dalla detta Società concessionaria della linea da Genova a Varese, a carico della quale saranno pure tutte le eventuali spese che lo stesso Istituto fosse per sopportare in dipendenza di qualsiasi atto che esso dovesse fare nell'interesse della Società Ferrovie Elettriche Liguri per gli effetti della presente convenzione.

Art. 18° Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi: L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma, via della Stamperia n. 8, e la Società Ferrovie Elettriche Liguri in

3. Ditta Ducrot - Conversione in cartelle del Prestito Nazionale del libretto di deposito costituente la cauzione di affitto.

Sentite le comunicazioni del Vice Direttore Generale re la domanda della Ditta Ducrot, affittuaria di un negozio nello stabile di proprietà dello Istituto in via del Terzore, perche sia convertito in obbligazioni del Prestito Nazionale il suo deposito cauzionale costituito da un libretto al portatore della Cassa postale di risparmio, sul quale e iscritto il credito di L. 2666,67;

Il Comitato autorizza la detta conversione, nei riguardi della Ditta Ducrot, e in via di massima per tutti gli inquilini che eventualmente lo desiderassero, stabilendo lo scarto di L. 5% sul valore nominale delle cartelle del Prestito Nazionale, agli effetti del computo delle rispettive cauzioni.

4. Iscrizione dello Istituto come socio fondatore del Touring Club Italiano n.º.

Sentite le comunicazioni del Vice Direttore Generale circa l'invito diamato dal Touring Club Italiano ai

privati e a tutti gli enti costituiti, di iscriversi all'Associazione quali soci fondatori, comunicando che la quota da versarsi a tal uopo è di L. 200 per una sola volta, e che a questa cifra il Touring arriverà alle 400 lire, impegnando poi la somma complessiva di L. 600 in acquisto di obbligazioni del Prestito Nazionale;

Considerato il fine altamente patriottico al quale mira il Touring Club Italiano;

Il Comitato delibera di corrispondere al detto invito, e autorizza la iscrizione dello Istituto fra i soci fondatori del Touring Club Italiano.

5. Sussidio alla madre dell'impiegato assentizio Faleni.

Sentite le comunicazioni del Vice Direttore Generale su la domanda di sussidio presentata dalla madre dello impiegato assentizio Ghino Faleni, che prestava servizio presso l'Istituto dal 12 gennaio 1914, fu richiamato in servizio militare il 30 Marzo 1915, ed è morto sul campo, dopo aver conseguito la promozione per merito di guerra da tenente a capitano;

Il Comitato autorizza la concessione di un sussidio di L. 200,- da iscriversi sul Cap. IV, numero 18 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

6.- a) Concessione di anticipazioni sui capitali assicurati dagli ex soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino.

b.) Possibile trasformazione di contratti speciali sottoscritti dagli ex soci della Cassa Mutua Pensioni in polizze di assicurazione ordinarie.

Il V.oe Direttore Generale da lettura delle seguenti due relazioni appurate dall'Ufficio IX°:

1°) Concessione di anticipazioni sui capitali assicurati dagli ex soci della Cassa Mutua di Torino.

Le condizioni delle Polizze speciali offerte agli ex soci della Cassa Mutua di Torino comprendono la seguente clausola ai numeri 11 e 9 dei due tipi di contratti:

D.17

"No 9. - L'Istituto può concedere prestiti ad interesse anticipato sulle polizze fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua di Torino impiegata a premio unico presso l'Istituto Nazionale; e, però, vi è un beneficiario del contratto di assicurazione, è necessario il di lui consenso."



Immane tutto, nulla non dubbio che la concessione dei prestiti è una facoltà che può esercitare l'Istituto in confronto degli assicurati. Per tutt'altra due serie di necessità consigliano di iniziare il più presto possibile le operazioni di anticipazioni agli assicurati.

In primo luogo le insistenze degli assicurati per ottenere prestiti trovano ragione nelle ampie assicurazioni che i soci della Cassa riceverano dagli Agenti nel sottoscrivere i contratti speciali dell'Istituto, facendo ad essi intendere che più presto avrebbero ottenuto acconti sulle quote di riparto, come anticipazioni sui contratti di assicurazione, anziché per la via del ricorso. L'Istituto, però, non ha potuto soddisfare le richieste di prestiti prima che le quote di riparto fossero state definitivamente determinate e i premi unici costituiti; queste operazioni sono state compiute solo alla fine del decorso anno col trasferimento del patrimonio all'Istituto e con gli accordi col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sui valori che l'Istituto avrebbe riconosciuti alle quote di riparto. Così con deliberazione del Consiglio dell'Istituto del 25 ottobre decorso furono stabiliti definitivamente i criteri per la valutazione dei premi

unici dei contratti speciali. Sono state successivamente iniziate le operazioni per il calcolo dei capitali assicurati e per la emissione delle polise.

Non sembra però che alcun ostacolo possa derivare al sollecito inizio delle operazioni di anticipazioni agli assicurati dal fatto che la emissione delle polise è in corso di attuazione, poiché si hanno elementi sicuri e immediati per concedere le anticipazioni, solo avendo riguardo ai valori dei premi unici delle polise stesse. È d'uopo anche aggiungere che ogni ulteriore ritardo aumenterebbe il grave malcontento dei richiedenti nell'attuale momento di crisi, e mentre la Cassa in liquidazione, col concorso prestato dall'Istituto stesso nel facilitare la realizzazione delle attività assegnate ai creditori, ha iniziato le operazioni di pagamento.

D'altra parte, fu notato già che è interesse stesso dell'Istituto, dal punto di vista finanziario, raleare in più anni i disborso delle ingenti somme che devono essere pagate agli assicurati alle scadenze rispettive dei contratti di durata di 5, 10, 15 anni. Solo nel 1918 l'Istituto deve pagare agli assicurati oltre 25 milioni di lire cioè 10 milioni di lire più di quanto non debba pagare la Cassa in liquidazione nel corrente

anno; e nel 1923 l'Istituto paghera oltre 65 milioni di lire.

Con la necessita di concedere anticipazioni agli assicurati deriva pure che le concessioni siano ampie, in guisa che, per esempio, per i contratti quinquennali scadenti al 31 dicembre 1917, le anticipazioni possano rateare in soli due anni i disborso. Percio, potrebbe assumersi come criterio iniziale, per dare luogo ad un breve periodo di esperimento, che le anticipazioni si concedano fino a concorrenza della meta dei premi unici, e successivamente, per i contratti quinquennali in specie, potrebbe ampliarsi la concessione fino alla concorrenza dei premi unici.

Evidentemente l'Istituto, oltre il vantaggio suriferito della rateazione dei pagamenti, ricusera anche la facilitazione delle operazioni dei pagamenti delle somme assicurate a scadenza, e questo potra ottenersi se anche le operazioni di anticipazioni saranno effettuate con la massima semplicita.

In primo luogo sembra opportuno dare la forma di anticipazione delle somme da pagarsi a scadenza, e non di veri prestiti rimborsabili, secondo le norme comuni. Le somme anticipate, in cifre tonde di decine di lire, sarebbero registrate sui conti individuali degli assicurati - gia per tali esigenze preordinati nei

facciate dei moduli, a suo tempo, approvati - e solo a scadenza dei contratti, dalle somme da pagarsi agli assicurati sarebbero detratte le somme anticipate con gli interessi capitalizzati, in base a semplici operazioni eseguibili a meno di proventuari. Per questa via le operazioni si limiterebbero a semplicissime registrazioni contabili.

In relazione alla norma fondamentale, che si assume col rendere non rimborsabili le anticipazioni, occorre esaminare se il tasso d'interesse debba essere stabilito costante per i periodi residuali dei contratti, o debba fissarsi di anno in anno. Per la semplicità dei calcoli finali non è dubbio che il tasso costante debba preferirsi e alla stessa determinazione si arriva considerando i benefici indiretti che avrà l'Istituto dalla rateazione dei pagamenti delle somme assicurate; necessariamente detta dalla stessa norma del tasso costante, che esso possa essere fissato in misura inferiore all'attuale in uso per gli altri prestiti dell'Istituto, e cioè possa essere stabilito nella misura del 5%.

Drj

In seguito all'esame e all'approvazione dei criteri di massima esposti; norme concrete saranno studiate per iniziare le operazioni il più presto possibile.

secondo le insistenti richieste che gli interessati esigono.

Roma, 24 gennaio 1916

2) Sulla possibile trasformazione
di contratti speciali sottoscritti dagli
ex soci della Cassa di Torino in po-
lizze di assicurazioni ordinarie.

Con molta insistenza le Agenzie Generali hanno richiamato l'attenzione della Direzione Generale sulla possibilità che contratti speciali, (sottoscritti dagli ex soci della Cassa di Torino, per periodi di breve durata, in forma che dal punto di vista del risparmio non sempre possono dirsi convenienti, e neppure possono essere apprezzati come proficue forme di previdenza) possano essere trasformati in buoni contratti di assicurazione di lunga durata. Le Agenzie Generali fanno considerare che dalla suddetta possibilità deriverebbe un eventuale concorso per lo sviluppo della produzione nell'attuale momento di crisi. Fanno pure giustamente osservare che fra soli due anni l'Istituto sarà costretto al pagamento di ingenti somme, agli assicurati ex-soci della Cassa, i quali potrebbero essere persuasi prima delle scadenze a impiegare in forme di assicurazione di vera previdenza.

Esaminando le suddette proposte, risulta invece che fra gli assicurati con contratti speciali ne sono circa 30 mila che pagano premi di lire 5.50 mensili e fino a L. 11 mensili, e in conto dei contratti sono stati trasferiti all'Istituto premi unici di 500, 1000 e fino a lire. È evidente che specialmente fra questa categoria di assicurati, i cui contratti impropriamente possono ritenersi a forma popolare, si potrebbe reclutare un buon numero di buoni affari di assicurazioni.

La possibilità sembra tanto più evidente se si ricorda che le precedenti concessioni dell'Istituto per la trasformazione delle quote di riparto in contratti a forme ordinarie, ebbe piccolo successo; poiché solo un mezzo milione di lire di patrimonio è stato trasferito all'Istituto con la suddetta destinazione. Le cause dell'insuccesso possono sicuramente imputarsi al disaccordo che esisteva nel 1913 e nei primi mesi del 1914 fra l'organizzazione diretta dell'Istituto e gli agenti della Cassa di Torino, i quali non vollero riconoscere che sarebbe stato loro tornaconto produrre affari di assicurazione ordinaria, anziché contentarsi della provvigione di cent. 75 per quota; allo scopo di mantenere nel loro speciale portafoglio

Am

e contratti speciali, per i quali avrebbero continuato a riscuotere i premi mensili. La prova dell'affermazione risulta dall'osservazione che gli affari di trasformazione in assicurazioni ordinarie furono limitati in alcune località, ove fu possibile mettere d'accordo le due categorie di agenti, oppure dove agenti della Cassa furono nominati agenti locali. Avvenne così che nel periodo favorevole alle sottoscrizioni dei contratti, gli agenti offrivano solamente le forme a tariffe speciali, dissuadendo dalla conclusione di affari di assicurazioni ordinarie; e quando nel luglio del 1914 fu chiuso il periodo di opzione, l'Istituto con deliberazione del 22 Agosto 1914 offrì ancora ai soci inscrivendi di diritto contratti a tariffe speciali, ma non le forme di assicurazioni ordinarie.

Ora, appunto da quell'epoca decorre l'inizio dell'opera diretta dell'Istituto per attuare accordi fra le Agenzie Generali e gli Agenti speciali dipendenti dalla Cassa di Como; opera che fu intensamente esplicata nel 1915, durante le operazioni di assunzione diretta della riscossione dei premi dagli assicurati ex soci della Cassa. Posichè oggi ben 43 Agenzie Generali incassano esse direttamente i premi, e sono le maggiori Agenzie,

mentre negli altri capoluoghi di Provincia buone intese sono state stabilite fra i due Agenti. Inoltre, delle 450 Agenzie, che fanno il servizio di incasso speciale per conto dell'Istituto, circa 130 sono Agenti locali, 32 Ricaricatori Postali, e gli altri sono stati riconosciuti buoni elementi produttori dagli Ispettori oppure non possono essere sostituiti con profitto dagli Agenti locali.

È evidente, che, avendo riguardo ai precedenti, solo ora, potrebbe avere successo un'opera intensa di propaganda per reclutare affari di assicurazione ordinaria fra gli ex soci della Cassa, trasferiti all'Istituto.

Grande peso ha anche l'argomento esposto dagli Agenti Generali che l'Istituto, con le trasformazioni, vedrebbe diminuire l'onere degli ingenti disborso, ai quali sarà costretto prossimamente, alle scadenze rispettive dei suoi contratti a tariffe speciali.

Ant

Dal punto di vista concreto, per l'attuazione della proposta si presentano all'esame le seguenti considerazioni:

1°) la concessione dovrebbe riguardare l'impiego dei valori di riscatto delle polizze speciali in assicurazioni ordinarie a premi unici, escluso, che

essi possano essere ritenuti in conto dei premi annui per le somme assicurate in più;

2°) dovrebbe essere stabilito il principio della non decadenza dei contratti per le somme assicurate coi premi unici;

3°) per consentire la trasformazione, dovrebbe essere fissato il minimo della somma, che sarebbe assicurata coi premi annui, in più della somma assicurata a premio unico: e potrebbe essere stabilito in lire 3000;

4°) i valori di riscatto delle polizze speciali dovrebbero essere calcolati a condizioni egue, ma tali da consentire una piccola provvigione agli agenti anche per le trasformazioni a premi unici;

5°) i contratti speciali si riterrebbero riscattati solo quando fossero perfezionati i contratti a tariffa ordinaria.

Su queste basi essenziali sarebbero coordinate le norme per l'inizio delle operazioni.

Roma, 24 Gennaio 1916

Sentite le comunicazioni del Vice Direttore Generale. Il Comitato, deliberando in via di massima, delega al Consigliere Prof. Alberto Bonducci di studiare nel dettaglio concreto, d'accordo

con la Direzione Generale, le due proposte onde tras-
 larsi, tenendo presenti le risultanze del bilancio specia-
 le di previsione per la gestione del patrimonio della
 Cassa Mutua Pensioni trasferito allo Istituto,
 e le opportunità di coordinare le due proposte
 medesime subordinando la concessione delle anti-
 cipazioni alla trasformazione dei contratti
 speciali in polizze ordinarie di assicurazione
 delle forme che saranno ritenute convenienti.

Dopo di ciò il Vice Presidente toglie la
 seduta

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Consigliere Segretario

[Signature], *effensore*